

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Sc. dell'Infanzia - Sc. Primaria - Sc. Secondaria di I grado
53040 CETONA (SI)

Via Martiri Della Libertà n. 4

Tel. 0578/269430 - C.F. 81004340527

Indirizzo e-mail SIIC813007@istruzione.it SIIC813007@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.iccetona.edu.it



**Al personale ATA
e p.c. al DSGA
Sito
Dell'I.C. Cetona**

Oggetto: invito alla fruizione delle ferie – Personale ATA a tempo determinato e indeterminato.

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale ATA con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico richiamando:

- l'art.13 del CCNL scuola 2006/2009 i cui primi 4 commi, attualmente vigenti, definiscono il calcolo dei giorni di ferie che spettano al personale Ata con contratto a tempo indeterminato. (Nel comma 1 è scritto che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. Nel comma 2 si definisce la durata delle ferie in 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il comma 3 è riferito ai dipendenti neo-assunti nella scuola che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. Il comma 4 specifica che dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. Per il personale ATA a tempo determinato il calcolo delle ferie è proporzionato al tempo dell'incarico);
- l'art. 13, comma 11, del vigente CCNL scuola 29/11/2007: *“Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”*.

Si ricorda, inoltre, che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (30 per chi ha un'anzianità inferiore a 3 anni) per ciascun anno scolastico (Il CCNL ha previsto che, anche nel caso in cui la scuola preveda cinque giorni di apertura, il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie, per cui diventa irrilevante che la settimana lavorativa di 36 ore sia spalmata su cinque o sei giorni. Ai fini del computo delle ferie per frazioni inferiori alla settimana, si calcola 1,2 per ciascun giorno); le 4 giornate di riposo per festività soppresse spettano in misura proporzionale al servizio prestato e da prestare nel corso dell'anno scolastico e sono attribuite nella misura di 1 giornata per ogni 3 mesi di servizio.

Le ferie non fruitive sono monetizzabili solo nel caso in cui l'impossibilità della fruizione non sia imputabile al dipendente (decesso, malattia, infortunio, cause di servizio, maternità o paternità), come previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella Legge 135/2012. Per il personale ATA supplente breve o saltuario, potrà essere riconosciuta la monetizzazione solo e unicamente quando la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro. Per tutto il personale si applica quanto disposto dall'art. 40, comma 2 del nuovo CCNL, che sostituisce l'art. 13, comma 15 del CCNL 2007: «*le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative*»; il personale ATA, inoltre, ha diritto oltre alle ferie anche alle festività soppresse, che sono calcolate in 4 giorni all'anno, maturate 1 ogni 3 mesi e devono essere fruitive nell'a.s. di riferimento.

Si invita il personale ATA con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Festività natalizie, Festività pasquali, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate).

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti T.D. sino al 30/06/2025).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione di dette ferie maturate.

Si ricorda inoltre che **le eventuali ferie residue a.s. 2024/2025, dovranno essere fruitive entro e non oltre il 30/04/2026**, Art. 13 comma 10 CCNL 2007.

La richiesta di ferie recuperi va fatta direttamente sul portale Nuvola.

Distinti saluti.

IL Dirigente Scolastico

Prof.ssa Filomena Valente

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 12/02/1993 n.39.